

Il formalismo testamentario e le tecnologie assistive per le persone con disabilità: profili giuridici e organizzativi.

ANNA ANITA MOLLO, Assegnista di ricerca in Diritto Privato, Scuola Superiore Meridionale, [ORCID](#)

DOMENICO NAPOLITANO, Assegnista di ricerca in Organizzazione Aziendale, Scuola Superiore Meridionale, [ORCID](#)

LUIGI MARIA SICCA, Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale, Università degli studi di Napoli Federico II, [ORCID](#)

Abstract

Le tecnologie assistive, come da ultimo potenziate anche grazie all'intelligenza artificiale, vengono sempre più spesso impiegate dalle persone con disabilità per riuscire ad esprimere la propria volontà. Tuttavia, l'attuale impianto normativo non sempre consente l'utilizzo di strumenti tecnologici per la conclusione di validi negozi giuridici. Più in particolare, nel presente contributo l'attenzione sarà focalizzata sull'analisi delle norme che disciplinano le successioni a causa di morte per mostrare come il rigido formalismo testamentario che caratterizza il nostro ordinamento giuridico sia di ostacolo al perfezionamento di un valido testamento da parte di chi può esprimersi soltanto per il tramite di *devices* tecnologici. Saranno inoltre esaminate le ricadute sociali, nella prospettiva degli studi organizzativi, delle contraddizioni derivanti dalla mancanza di coordinamento tra sviluppo tecnologico, quadro normativo di riferimento ed esigenze specifiche delle persone con disabilità.

Assistive technologies, as most recently enhanced by artificial intelligence, are increasingly used by persons with disabilities to express their will. However, the current legal framework does not always allow the use of technological tools for the conclusion of valid legal transactions. More specifically, in this contribution, attention will be focused on the analysis of the rules governing succession law in order to show how the rigid testamentary formalism that characterizes our legal system is an obstacle to the finalization of a valid will by those who can only express themselves by means of technological devices. The social repercussions, from the perspective of organizational studies, of the contradictions arising from the lack of coordination between technological development, the legal framework and the specific needs of people with disabilities will also be examined.



Keywords: disabilità; vulnerabilità; diritto successorio; studi organizzativi.

Summary¹: 1. Introduzione - 2. Il formalismo testamentario: tra ragioni storiche, stratificazioni normative e vuote formalità.- 2.1. Le ulteriori formalità in caso di testamento di persona con disabilità. – 3. Le persone con disabilità e l'autonomia testamentaria: quali limiti? – 4. Il possibile ruolo della tecnologia in materia successoria: brevi profili di comparazione. – 5. Il superamento del formalismo testamentario in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. – 6. Conclusioni. – 6.1. Prospettiva organizzativa – 6.2. Prospettiva giuridica.

1. Introduzione.

L'accelerazione della trasformazione digitale e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), dell'intelligenza artificiale e della robotica favoriscono la progettazione di strumenti e di servizi per le esigenze specifiche delle persone con disabilità.

Tra queste, le tecnologie vocali meritano un'attenzione particolare, in quanto consentono di riprodurre artificialmente quella che è considerata una delle principali facoltà umane: la comunicazione per il tramite della parola². Le tecnologie di sintesi vocale, infatti, oltre a vari usi commerciali (ad esempio, assistenti virtuali come Alexa), hanno interessanti applicazioni rivolte all'assistenza di persone con difficoltà di linguaggio. In particolare, tali *device* consentono alle persone di tornare ad esprimere oralmente la propria volontà grazie ad un "clone sintetico" della loro voce originale, ovvero una ricostruzione digitale delle caratteristiche della stessa prima che andasse perduta a causa di una malattia o di un incidente. Particolarmente interessante è, a questo proposito, la ricerca condotta da Google³ con l'ex giocatore della NFL Tim Shaw, rimasto privo della sua voce dopo essere stato colpito dalla SLA (sclerosi laterale amiotrofica). Il progetto è consistito nel raccogliere le registrazioni vocali delle interviste di Shaw alla televisione nazionale americana per poi creare, grazie all'intelligenza artificiale (in particolare l'apprendimento automatico), un profilo vocale sintetico che imitasse il modo di parlare di Shaw in modo realistico e naturale. Attraverso una tecnologia chiamata clonazione vocale, Google ha dato a Shaw la possibilità di digitare frasi con un computer e di riprodurle con una versione sintetizzata del suono della sua voce così come era prima che la SLA gliela "portasse via".

Nel presente lavoro, partendo dalla considerazione di tecnologie come quelle appena descritte di clonazione vocale, cercheremo di mettere in evidenza diverse

¹ Il lavoro - frutto di un costante scambio tra gli autori - è stato sviluppato da Anna Anita Mollo per i §§ 2, 2.1, 3, 4, 5 e 6.2 e da Domenico Napolitano per i §§ 6.1. L'introduzione contenuta nel § 1 è il risultato di una stesura congiunta degli Autori.

² D. NAPOLITANO, *La voce artificiale. Un'indagine media-archeologica sul computer parlante*, Napoli, 2022.

³ <https://deepmind.com/blog/article/Using-WaveNet-technology-to-reunite-speech-impaired-users-with-their-original-voices> (visitato il 30/06/2022). Un interessante esempio di questo progetto è riportato nel documentario "The Age of AI", disponibile online al sito: https://www.youtube.com/watch?v=V5aZjsWM2wo&ab_channel=YouTubeOriginals (visitato il 20/07/2022).

questioni che, sia in ambito giuridico che organizzativo, tali tecnologie pongono. Più in particolare, l'analisi giuridica sarà focalizzata sulle norme che regolano la successione a causa di morte nel nostro ordinamento giuridico al fine di individuare quali limiti queste determinano per le persone con disabilità fisica rispetto alla possibilità di formalizzare un valido negozio testamentario. Successivamente, saranno illustrate le ricadute in ambito sociale di tale impianto normativo, con una riflessione critica sul modo di rappresentare la tecnologia come potenziante e migliorativa⁴ per le persone con disabilità⁵ nonostante l'attuale quadro normativo di riferimento non sempre consenta l'utilizzo di *devices* per l'espressione della volontà.

Ciò induce a riflettere sul rapporto tra diritto e tecnologia per valutare in che modo quest'ultima possa garantire la tutela dei diritti fondamentali delle persone con disabilità anche nell'ambito del diritto successorio.

Vi è, infatti, un vuoto di tutela in relazione alla possibilità di esprimere validamente la propria volontà per il tempo successivo alla morte per quelle persone che, a causa di patologie fortemente invalidanti abbiano perso alcune funzioni fisiche necessarie per esercitare la propria autonomia negoziale in una prospettiva *mortis causa*, sebbene siano capaci di agire o destinatarie di limitazioni che non rilevano dal punto di vista che qui si intende analizzare.

Tale ultimo aspetto è tanto più evidente in ambito successorio, dove il rigido formalismo che caratterizza sia gli ordinamenti di *Civil Law* che di *Common Law*⁶, impedisce alle persone con disabilità di poter esprimere validamente la propria volontà.

Le ipotesi che vengono in rilievo sono molteplici: persone non più capaci di utilizzare gli arti superiori per apporre la propria firma o per redigere in forma olografa la scheda testamentaria; persone non più in grado di esprimersi con comunicazione verbale ma soltanto attraverso *devices* tecnologici.

In tutti questi casi, si intende valutare se sia ammissibile il ricorso ad una forma testamentaria, ancora non espressamente prevista in alcun ordinamento giuridico, che si potrebbe definire con espressione evocativa "testamento digitale", per fare in tal modo riferimento ad ogni ipotesi di testamento, scritto o

⁴ K. RICHARDSON, *An Anthropology of Robots and AI. Annihilation Anxiety and Machines*, London, 2015.

⁵ M. ALPER, *Giving voice: Mobile Communication, Disability, and Inequality*. Cambridge, MA, 2017; K. ELLIS, M. KENT, *Disability and New Media*, New York, 2011; I. MOSER, *Disability and the Promises of Technology: Technology, Subjectivity and Embodiment within an Order of the Normal*, in *Information, Communication & Society*, 2006, vol. 9, III, 373-95; D. NAPOLITANO, *Reuniting speech-impaired people with their voices: Sound technologies for disability and why they matter for organization studies*, in *PuntOorg International Journal*, 2022, vol. 7, I, 6-21.

⁶ B.H. MANN, *Formalities and Formalism in the Uniform Probate Code*, in *University of Pennsylvania Law Review*, 1994, 1033; S.S. BODDERY, *Electronic Wills. Drawing a Line in the Sand against their Validity*, in *Real Property Trust & Estate Law Journal*, 2013, 208; J. BANKS, *Turning a Won't into a Will: Revisiting Will Formalities and E-Filing as Permissible Solutions for Electronic Wills in Texas*, in *Estate Planning and Community Property Law Journal*, 2015, 295; N. BANTA, *Electronic Wills and Digital Assets: Reassessing Formality in the Digital Age*, in *Baylor Law Review*, 2019, 547-603; D. HORTON, *Wills without signatures*, in *Boston University Law Review*, 2019, 1623-1685; M. CLARK, *Avoiding Grave Consequences: Electronic Wills as a solution for Texas*, 2020 disponibile online https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3534350 ; P.T. WENDEL, *Testamentary Transfer and Intent versus Formalities Debate: The Case for a 'Charitable' Common Ground*, in *Pepperdine University Legal Studies Research Paper*, 2020, 1-49; S.N. GARY, *The Electronic Wills Act: Facing the Inevitable*, 2020 disponibile online https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3707246 ; A.J. HIRSCH, *Models of electronic-will legislations*, in *Real Property, Trust and Estate Law Journal*, 2021, vol. 56, 163-235; J.C. WILSON, *Electronic Wills: why would Georgia choose to delay the inevitable?*, in *Mercer Law Review*, 2021, vol. 12, 337-364.

orale, redatto con l'ausilio di strumenti tecnologici che consenta alle persone con disabilità di superare gli attuali limiti derivanti dal formalismo testamentario⁷.

Dopo l'analisi del quadro giuridico si discuteranno una serie di implicazioni per le organizzazioni e la società, a partire dalle domande: l'innovazione tecnologica può da sola garantire un adeguato livello di autonomia alle persone con disabilità? Quale dovrebbe essere il tipo di interazione tra aziende tecnologiche, organizzazioni, individui e quadro giuridico di riferimento, che possa consentire un uso efficace delle tecnologie assistive nel rispetto della persona, evitando situazioni di vulnerabilità relazionale?

2. Il formalismo testamentario: tra ragioni storiche, stratificazioni normative e vuote formalità.

Il testamento è un negozio giuridico a causa di morte, ovvero ha la funzione di dare assetto ai rapporti della persona per quando questa avrà cessato di vivere (*funzione successoria*), ma anche di soddisfare il bisogno socialmente rilevante di disporre dei propri beni a favore di determinati beneficiari per il tempo successivo alla morte (*funzione della liberalità successoria*)⁸.

Il negozio testamentario – oltre ad essere atto personalissimo, unilaterale, esclusivo, revocabile, patrimoniale – è anche atto *formale*⁹ in quanto deve essere necessariamente fatto in una delle forme stabilite dalla legge.

Tutti gli ordinamenti giuridici, anche in diverse epoche storiche¹⁰, hanno da sempre adottato quale principio cardine del diritto successorio quello del formalismo testamentario stante la cd. *efficacia diacronica del negozio testamentario*: in considerazione del fatto che gli effetti del testamento si produrranno soltanto dopo la morte del disponente, si vuole rendere consapevole quest'ultimo dell'importanza delle conseguenze giuridiche che l'atto può determinare in un momento in cui egli non potrà più intervenire per modificarle¹¹.

⁷ Sul punto I. SASSO, *Will Formalities in the Digital Age: Some Comparative Remarks*, in *The Italian Law Journal*, 2018, 171 utilizza l'espressione "*digital will*" in due distinti significati: come strumento per il trasferimento a causa di morte dei beni digitali; come documento redatto con l'ausilio di mezzi informatici ed elettronici e contenente disposizioni di ultima volontà.

⁸ Così C.B. BIANCA, *Diritto civile, Le successioni*, Milano, 2022, 280.

⁹ G. BRANCA, *Dei testamenti ordinari*, in *Comm. Scialoja e Branca, Artt. 601-608*, Roma, 1986, 60; C. CICALA, *Il formalismo testamentario. Il documento*, in G. BONILINI, *Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni*, II, *La successione testamentaria*, Milano, 2009, 1253; P. BOERO, *Il testamento*, in R. CALVO E G. PERLINGIERI (a cura di) *Diritto delle Successioni*, Napoli, 2014, 773.

¹⁰ Il formalismo trova origine nel diritto romano dove si ebbe il passaggio da riti arcaici tenuti in pubblico (il testamento *calatis comitiis*, ovvero dinanzi ai comizi curiati convocati due volte l'anno; il testamento *in procintu*, dinanzi all'esercito in partenza per una spedizione bellica; il testamento *per aes et libram*, con il quale attraverso la *mancipatio*, ovvero una vendita immaginaria, il testatore trasferiva il suo patrimonio ad un amico affinché questi lo attribuisse secondo le disposizioni da lui impartite per il tempo successivo alla morte) a forme via via più semplificate tra cui nelle Istituzioni di Giustiniano (2.10.1 s.) si ricorda il testamento *ex edicto pretoris*, scritto ad opera del pretore su tavolette di cera con la firma di sette testimoni. Sul testamento romano E. VOLTERRA, *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma, 1980, 738; M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, 716; M. AMELOTTI, *Testamento (diritto romano)*, in *Enc. Dir.*, 1992, XLIV, 459.

¹¹ Sulle ragioni del formalismo testamentario alcuni autori hanno affermato che esso sia funzionale alla tutela degli interessi degli eredi legittimi a conservare il patrimonio del testatore rispetto a possibili scelte avventate o sconsiderate; ciò sul presupposto della preminenza della successione legittima su quella testamentaria. Così G. STOFI, *Teoria del negozio giuridico*, Padova, 1947, 172; P. RESCIGNO, *Ultime volontà e volontà della forma*, in *Vita not.*, 1987, 10. Secondo altra interpretazione, invece, più ampiamente condivisa in dottrina, il

Il descritto formalismo, tuttavia, si pone come fonte di inaccettabili lesioni pregiudizievoli dei diritti delle persone con disabilità come è facile comprendere dalla lettura delle norme dell'ordinamento giuridico italiano, dove il formalismo appare essere particolarmente rigido e non diversamente superabile.

Si tratta di un impianto normativo particolarmente complesso anche in ragione delle diverse fonti da cui deriva la disciplina in parola e che devono essere tra loro coordinate:

- il libro secondo del codice civile
- la legge 16 febbraio 1913, n. 89, regolatrice della funzione notarile

Il principio fondamentale stabilito in tali testi normativi è quello della forma scritta *ab substantiam* del negozio di ultima volontà, non potendo il disponente redigere un testamento in forma orale¹². Inoltre, il testatore deve (le norme sono inderogabili) utilizzare una delle seguenti forme:

a.1. testamento pubblico (art. 603 c.c.) ricevuto dal notaio al quale il testatore, in presenza di almeno due testimoni, dichiara le sue volontà che sono ridotte per iscritto dal notaio. Il testamento deve poi essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni, e dal notaio;

a.2. testamento olografo (art. 602 c.c.) scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore;

a.3. testamento segreto (art. 604 c.c.) che si compone di due parti: la scheda testamentaria (può essere scritta sia dal testatore che da terzi, anche con mezzi meccanici, ma sempre su supporto cartaceo) e l'atto di ricevimento da parte del notaio che sigilla la scheda (alla presenza necessaria dei testimoni).

Laddove non siano rispettate le formalità sopra indicate, il codice civile all'art. 606 stabilisce che:

- il *testamento olografo* è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione
- il *testamento pubblico* e il *testamento segreto* sono nulli quando manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore ovvero la sottoscrizione del notaio o del testatore

formalismo trova fonte nella duplice funzione del testamento, una di carattere sostanziale, attinente alla garanzia di una più accorta formulazione della volontà da parte del testatore; una di carattere processuale, ovvero la creazione di un documento che provi la reale volontà del disponente. In tal senso M. ALLARA, *Il testamento*, Padova, 1936, 232-233; F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1997, 222.

¹² Anche detto "testamento nuncupativo", dal diritto romano che consentiva la proclamazione solenne e pubblica dell'erede testamentario. Nell'ordinamento giuridico italiano, secondo la tesi consolidata in dottrina e in giurisprudenza, il testamento redatto in forma orale non è nullo ma del tutto inesistente, in quanto la mancanza della forma scritta non può qualificarsi come un vizio che da luogo all'invalidità dell'atto ma rappresenta elemento che impedisce di rinvenire nel caso di specie qualsiasi requisito seppur minimo che ne consenta la qualificazione giuridica in termini di negozio testamentario. Così F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali*, cit., 243; C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, I, Milano, 1964, 239; A. CICU, *Testamento*, Milano, 1951, 55-56. In giurisprudenza Trib. Trani, 28 luglio 1950, in *Dir. e giur.*, 1950, 419; Trib. Bergamo, 7 novembre 1994, in *Notariato*, 1996, 506 ss. Secondo la tesi minoritaria, il testamento orale, nullo per mancanza di forma, sarebbe convalidabile ai sensi dell'art. 590 c.c. In tal senso C.M. BIANCA, *Diritto civile. La famiglia. Le successioni*, 2, Milano, 640; A. VENDITTI, *Disposizione testamentaria orale e conferma*, in *Dir. e giur.*, 1988, 68 ss.; F. GAZZONI, *L'attribuzione patrimoniale mediante conferma*, Milano, 1974, 141 ss. Nello stesso senso anche alcune sentenze della Corte di Cassazione tra cui Cass., 16 maggio 1941, n. 1476; Cass., 5 maggio 1962, n. 888; Cass., 26 giugno 1964, n. 1689; Cass., 9 ottobre 1972, n. 2958; Cass., 11 luglio 1996, n. 6313, in *Notariato*, 1996, 509 ss.

Si consideri inoltre che, in applicazione del principio di equipollenza delle forme testamentarie, queste sono tra loro autonome e distinte quanto ai requisiti ma anche equivalenti, perché producono tutte i medesimi effetti.

In altre parole, non essendovi una gerarchia il futuro *de cuius* può scegliere in totale autonomia, salvo i limiti di legge, in quale forma redigere il suo testamento.

Tale affermazione, tuttavia, pare essere smentita propria in considerazione della particolare fattispecie in cui a voler redigere il proprio atto di ultima volontà sia una persona con disabilità, come si cercherà di illustrare nei paragrafi che seguono.

2.1. Le ulteriori formalità in caso di testamento di persona con disabilità.

Per poter redigere un valido negozio testamentario occorre essere titolari della c.d. *capacità di testare* (art. 591 c.c.), quale espressione della capacità di agire (art. 2 c.c.), ovvero della idoneità a disporre delle proprie sostanze mediante testamento.

La capacità di testare spetta anche a chi ha una ridotta capacità di agire (come nel caso degli inabilitati e dei beneficiari dell'amministrazione di sostegno) e il relativo accertamento al momento della redazione del negozio testamentario spetta al notaio.

Pertanto, laddove ricorra la capacità di testare il disponente dovrebbe avere il diritto di perfezionare un valido negozio testamentario, anche in presenza di una disabilità fisica.

Al riguardo occorre precisare che sia il codice civile che la legge notarile prevedono regole ulteriori per consentire alle persone con disabilità fisica di poter regolarmente essere parte di un atto pubblico rogato da notaio.

Tuttavia, si tratta di una disciplina parziale, che tipizza alcune ipotesi che non sono idonee a ricomprendere tutte le fattispecie astrattamente possibili, impedendo in tal modo una tutela generalizzata del diritto del disponente di poter redigere un valido negozio testamentario prescindendo dalla sua disabilità fisica.

Si tratta delle ipotesi in cui la parte sia sorda, muta o cieca.

Più in particolare:

- I. *parte sorda*, interamente priva dell'udito e che non può sentire quanto dichiarato dal notaio. L'art. 56, commi 1 e 2 L. Not. prevede al riguardo che
 - se la parte sorda *sa e può leggere*, deve personalmente leggere l'atto e di ciò ivi si farà menzione;
 - se la parte sorda *non sa leggere*, deve intervenire all'atto un interprete che sarà nominato dal Presidente del Tribunale tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.

- II. *parte muta*, l'art. 57 L. Not. oltre a richiamare la presenza dell'interprete di cui al precedente articolo 56 L. Not. distingue due ipotesi
 - se la parte *sa leggere e scrivere*, deve egli stessa leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà

- se la parte *non sa o non può leggere e scrivere*, sarà necessario che il linguaggio a segni e gesti della parte sia inteso anche da uno dei testimoni o che intervenga all'atto un secondo interprete.

III. *parte cieca*, persona che non può leggere l'atto notarile sebbene in grado di leggere altri documenti con l'ausilio del codice Braille¹³. In questo caso, la legge 3 febbraio 1975, n. 18 richiede:

- la necessaria presenza di *un assistente* del cieco scelto tra le persone di sua fiducia laddove questi ne faccia espressa richiesta;
- la presenza obbligatoria di *due assistenti* del cieco quando questi non sia in grado di apporre la firma

Infine, tutte le formalità indicate debbono coordinarsi, nel caso del testamento pubblico, con l'art. 603 c.c. che prescrive il necessario intervento in atto di ben *quattro testimoni* laddove il testatore (sordo, muto o cieco) sia anche incapace di leggere, per qualsiasi motivo anche transitorio.

3. Le persone con disabilità e l'autonomia testamentaria: quali limiti?

All'esito della sintetica analisi di tutte le formalità richieste dalle norme di diversa fonte nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano di cui al paragrafo che precede, emerge chiaramente che:

- *Il testamento olografo*, non può essere fatto da chi *non sa o non può scrivere*;
- *il testamento segreto*, non può essere fatto da chi *non sa o non può leggere e non può sottoscrivere la scheda testamentaria*
- *il testamento pubblico* consente, invece, rispettando le formalità previste dalla legge notarile, di superare sia l'impossibilità o incapacità di leggere sia l'incapacità di scrivere e sottoscrivere.

Pertanto, non solo nelle ipotesi di persona sorda, muta o cieca, ma in tutti i casi in cui il soggetto non riuscisse ad utilizzare gli arti superiori per scrivere e apporre la sua firma in calce alla scheda testamentaria non potrebbe che ricorrere unicamente al testamento pubblico.

Tale scelta diventa obbligata in quanto unica forma in cui è possibile esprimere la propria volontà pur senza apporre la sottoscrizione all'atto redatto dal notaio.

Tale dato rende già evidente che per le persone con disabilità non sia garantito il diritto di poter liberamente scegliere tra le varie forme di testamento previste, determinando in tal modo una disuguaglianza irragionevole. Ciò non può che qualificarsi come mera discriminazione fondata sulla disabilità¹⁴, che diventa tanto più evidente se si considera che pur essendo possibile formalizzare la propria volontà in un testamento pubblico senza apporre la sottoscrizione, dall'altro lato il notaio deve necessariamente in questo caso specificare in atto la

¹³ G. CASU, *L'atto notarile tra forma e sostanza*, Milano, 1996, 93.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 2 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità per "discriminazione fondata sulla disabilità" si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole".

causa che impedisce la sottoscrizione, in applicazione dell'art. 51, 2 comma n. 10 L. not.

I limiti posti dal formalismo testamentario diventano macroscopici laddove si prendano in considerazione fattispecie in cui la disabilità è tale da impedire non solo la sottoscrizione dell'atto ma anche la stessa comunicazione verbale da parte del disponente.

Nel testamento pubblico, infatti, il testatore deve *dichiarare* la sua volontà al notaio. Tuttavia, il codice non specifica in che modo tale volontà debba essere dichiarata ovvero resa manifesta.

Sul punto appare evidente che una interpretazione evolutiva della norma, che tenga conto dello sviluppo tecnologico, si imponga proprio a tutela delle persone con disabilità.

Ciò è quanto fatto dalla giurisprudenza di merito di lacuni Tribunali italiani che in diverse occasioni hanno avuto modo di pronunciarsi in relazione alla particolare fattispecie di persone con sclerosi laterale amiotrofica (SLA) che avevano perduto l'uso della parola.

Le soluzioni proposte sono, tuttavia, diverse e per certi versi divergenti.

In una prima sentenza, infatti, il Tribunale di Varese¹⁵ ha consentito alla persona con SLA di esprimere validamente la sua volontà testamentaria a mezzo di un comunicatore oculare (*eye tracking*), autorizzando poi il curatore speciale nominato *ad hoc* di formalizzare tale volontà in un testamento olografo. Tale conclusione è stata motivata sulla base dell'esistenza per le persone affette da SLA di un vero e proprio diritto alla "*comunicazione non verbale*", non ritenendosi ammissibile che un soggetto perda la capacità di testare a causa della sua malattia in quanto ciò comporterebbe una discriminazione fondata sulla disabilità.

Successivamente, il Tribunale di Milano¹⁶ ha in parte modificato tale approccio in quanto, pur confermando che debba essere sempre riconosciuto il diritto di fare testamento anche quando la persona con SLA non possa comunicare nelle forme convenzionali, ha ritenuto in tali casi necessario il ricorso al testamento pubblico, sulla base della maggior tutela della volontà e degli interessi del disponente che la figura professionale del notaio potrebbe garantire rispetto alla forma del testamento olografo.

Lo stesso orientamento è stato poi confermato anche dal Tribunale di Venezia¹⁷ precisando che, per coloro che si esprimono per il tramite di un puntatore oculare, non è necessaria la nomina giudiziale dell'interprete ai sensi degli articoli 56 e 57 L. not. per essere parte di un atto pubblico, in quanto la funzione svolta dall'interprete nulla aggiungerebbe rispetto alla comprensione da parte del notaio della volontà in tal modo espressa, già resa intellegibile per il tramite del lettore oculare.

Le sentenze analizzate esprimono una posizione condivisibile rispetto al corretto bilanciamento di interessi che dovrebbe caratterizzare la materia successoria, specie con particolare riferimento alle persone con disabilità.

¹⁵ Trib. Varese, 12 marzo 2019, in banca dati *Pluris*.

¹⁶ Trib. Milano, del 24 febbraio 2015, provvedimento n.11965/2011 V.G., in banca dati *Pluris*.

¹⁷ Trib. Venezia, del 11 aprile 2017, provvedimento n. 967/2017 in banca dati *Pluris*.

Se da un lato, infatti, i giudici hanno riconosciuto l'importanza ed il valore della tecnologia come mezzo di ausilio per agevolare l'espressione della propria volontà, dall'altro hanno posto l'attenzione sulla centralità della figura del notaio come garante della tutela effettiva e necessaria in tale ambito anche per le persone con disabilità.

Tale funzione, tuttavia, non pare possa essere effettivamente perseguita alla luce di un rigido impianto normativo che, nonostante la giurisprudenza innanzi analizzata, si basa ancora sul rispetto del formalismo testamentario che il notaio non può certamente disattendere.

Una parziale apertura all'utilizzo della tecnologia per esprimere validamente la propria volontà si è avuta con la legge 22 dicembre 2019, n. 219, che con il sesto comma dell'articolo 4, prevede espressamente che le disposizioni anticipate di trattamento – intese come le volontà espresse dal soggetto interessato in materia di trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi – possono essere espresse anche attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentono alla persona con disabilità di comunicare nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano più.

La tecnologia viene in questo caso presa in considerazione non in una prospettiva successoria ma con l'intento di tutelare adeguatamente il valore fondamentale della libertà di formazione ed espressione della propria volontà in relazione alla sfera personale e non patrimoniale, per dare così effettività a diritti di rango costituzionale (artt. 2, 13, 32 Cost.) e riconosciuti come diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 1,2 e 3 Carta diritti fondamentali UE) – vita, salute, dignità ed autodeterminazione – stabilendo che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito senza il consenso libero ed informato della persona interessata.

A questo primo passo fatto dal legislatore italiano, tuttavia, non è seguito un intervento riformatore più ampio del diritto successorio nel senso di eliminare o almeno mitigare il formalismo testamentario.

Ciò crea una evidente lesione del principio di autodeterminazione che trova la sua più evidente espressione nell'autonomia privata, quale potere del soggetto di disporre dei propri diritti. Tale potere si esercita attraverso il negozio giuridico – categoria ampia della quale il testamento fa parte¹⁸ - inteso quale autoregolamentazione di privati interessi.

Nel potere di autonomia privata, dunque, si ritrova lo stesso fondamento del diritto di testare (*autonomia testamentaria*).

Non si comprende, pertanto, per quale ragione il diritto all'autodeterminazione delle persone con disabilità debba trovare tutela soltanto in relazione ad alcuni aspetti relativi alla sfera personale (di cui alla legge 22 dicembre 2019, n. 219), e non anche per il negozio testamentario.

Tale assetto del diritto successorio comporta una disparità di trattamento tra soggetti in considerazione delle precise caratteristiche fisiche di ciascuno.

Per le persone con disabilità, infatti, il potere di autonomia privata trova un limite evidente nell'impossibilità di poter scegliere in quale forma esprimere la

¹⁸ A. CICU, *Il testamento*, cit., 19; L. CARIOTA-FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, Napoli, 1972, 180; L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale (Successione legittima)*, Napoli, 1999, 20; C.M. BIANCA, *Diritto civile. Le successioni*, 2.2., cit., 280 ss.

propria volontà per il tempo successivo alla morte. Ciò determina la lesione di principi fondamentali sui quali si fonda il nostro ordinamento giuridico, primo fra tutti il principio di uguaglianza.

4. Il possibile ruolo della tecnologia in materia successoria: brevi profili di comparazione.

La tecnologia si pone come elemento di forte progresso della società contemporanea ma per le persone con disabilità può rappresentare strumento necessario per consentire il recupero di funzioni fisiche utili al mantenimento di un adeguato grado di indipendenza ed autonomia.

Più in particolare l'utilizzo di *devices* tecnologici, anche potenziati grazie all'intelligenza artificiale, può diventare rilevante in due distinti fasi del procedimento di formazione ed espressione della volontà testamentaria. L'attuale progresso della ricerca scientifica in campo medico ha infatti consentito di poter impiegare per la diagnosi ed il trattamento di patologie neurodegenerative gravemente invalidanti, che tolgono ogni possibilità di espressione alla persona, tecniche in grado di consentire percorsi di comunicazione diretti con il cervello umano per rilevare il segnale celebrale e, in tal modo, decodificare un determinato percorso di comunicazione della persona interessata con il mondo esterno (tecniche di BCI_fig. n. 1).

Il comunicatore a puntatore oculare (*eye tracking_fig. n. 2*) è soltanto una delle possibilità oggi a disposizione delle persone con SLA per esprimersi e comunicare con il mondo esterno. Le fattispecie rilevanti possono essere tante, anche relative a patologie diverse e per le quali l'evoluzione tecnologica mette a disposizione tecniche in continuo perfezionamento e con diversi gradi di invasività.

Il secondo profilo, che è quello maggiormente rilevante ai fini del presente lavoro, attiene all'impiego di *devices* tecnologici non per la decodifica dell'attività celebrale utile ai fini della comunicazione – anche non verbale – quanto per la raccolta della volontà in tal modo espressa.

In altre parole, si potrebbe astrattamente immaginare un doppio livello di efficacia della tecnologia rispetto

alle persona con disabilità: in un primo momento per favorire la manifestazione verso l'esterno della propria volontà naturalmente formatasi (evitando che questa sia eterodeterminata); in secondo luogo, come mezzo attraverso il quale “conservare” la volontà per poterle dare la forma di un testamento.




Fig. n.1 L'immagine rappresenta uno studio su un paziente con SLA sottoposto a tecniche di BCI per selezionare le lettere una alla volta e formare parole e frasi per comunicare i suoi bisogni e le sue esperienze. Questo caso di studio dimostra che la comunicazione volitiva basata sul cervello è possibile anche in uno stato di blocco totale.

CHAUDHARY, U., VLACHOS, I., ZIMMERMANN, J.B. *et al.*, "Spelling interface using intracortical signals in a completely locked-in patient enabled via auditory neurofeedback training", *Nature Communications*, 13, 1236, 1-9 <https://www.nature.com/articles/s41467-022-28859-8>




Fig. n. 2 Eye tracking usato dalle persone con sla

Il *focus* di quest'ultima riflessione si rinvia, dunque, nella possibilità di provare ad immaginare la compatibilità giuridica di un negozio testamentario redatto in una forma che non è quella dell'atto pubblico notarile così come attualmente disciplinata.

Gli spunti al riguardo nascono anche dalla lettura in chiave comparatistica dell'evoluzione in materia successoria in altri ordinamenti giuridici. Più in particolare, negli Stati Uniti quattro Stati - Nevada¹⁹, Arizona²⁰, Florida²¹, Indiana²² - hanno adottato specifici atti legislativi per consentire la valida formazione di "*electronic will*" – testamento elettronico – che deve essere scritto e memorizzato su un disco elettronico, datato e firmato dal testatore, dal notaio e dai testimoni. Rispetto a questi ultimi, soltanto il Nevada, la Florida e l'Indiana prevedono che i testimoni possano trovarsi anche in luogo diverso da quello in cui si trovano il testatore ed il notaio a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti²³.

In altri Stati, come in New Hampshire, Virginia, Washington D.C, sono state presentate proposte di legge ancora in discussione in cui è prevista la necessaria firma elettronica di due testimoni e del notaio in presenza del quale il testatore deve aver apposto la sua firma.

Da ultimo, in considerazione del crescente proliferare di leggi e proposte di leggi sul testamento elettronico, nel 2019 *The Uniform Law Commission*²⁴ ha adottato una proposta di legge uniforme - *The Uniform Electronic Wills Act_Uniform Act*²⁵ - che riconosce la possibilità di formalizzare i testamenti creati su un *computer* o su altro dispositivo portatile digitale non cartaceo, firmati elettronicamente dal testatore, alla presenza fisica o virtuale di testimoni (scelta quest'ultima rimessa agli Stati che promulgano la legge uniforme che attualmente sono tre: Colorado, North Dakota e Utah). Ciò senza la necessaria presenza di un notaio, ma anche rivolgendosi ad aziende specializzate che offrono servizi di archiviazione di testamenti elettronici.

Tale soluzione è certamente criticabile dal punto di vista della debole garanzia di tutela offerta, aprendo il campo al mercato dei testamenti *online* redatti senza alcuna assistenza giuridica sul punto e senza alcuna sicurezza della corretta conservazione dell'atto di ultima volontà in tal modo formato. Tale timore pare

¹⁹ La prima legge sul testamento elettronico in Nevada risale al 2001 ma dal 1 luglio 2017 è stata sostituita da una nuova legge *Nevada Electronic Wills Statute, Nevada Revised Statutes*, § 133.085, 133.086 e 133.088 disponibile qui <https://www.leg.state.nv.us/nrs/nrs-133.html>. In dottrina sul punto G.W. BEYER E K.V. PETERS, *Sign on the electronic dotted line: the rise of the Electronic Will*, 2019, 1-12, disponibile qui <https://ssrn.com/abstract=3278363>; sulla prima versione della legge G.W. BEYER E G.G. HARGROVE, *Digital Wills: has the time come for wills to join the digital revolution?*, in *Ohio Northern University Law Review*, 2007, 865.

²⁰ La legge adottata nel 2017 in Arizona è entrata in vigore il 1 luglio 2019, *Ariz. Rev. Stat. Ann.* § 14-2504, 14-2518 A 3(a) e 14-2519.

²¹ F.S.A. § 117.265, 117.285, 732.502, 732.522 (2) e 732.522 entrata in vigore il 1 luglio 2020

²² *Ind. Code Ann.* § 29-1-21-3(6). In Indiana la prova dell'integrità del documento prevede l'utilizzo di marcatori digitali per dimostrare che il testamento non è stato alterato dopo la sua esecuzione.

²³ Per l'Indiana *Indiana House Enrolled Act 1255*

²⁴ Si tratta di un'associazione americana senza scopo di lucro nata con l'intento di promuovere l'uniformazione legislativa nelle aree del diritto statale in cui maggiormente sarebbe auspicabile.

²⁵ In senso critico sulla legge uniforme J.A. HIRSCH, *Technology Adrift: In Search of a Role for Electronic Wills*, in *Boston College Law Review* 827, 2020, 846-851; A.J. HIRSCH E J.C. KELETY, *The Uniform Act versus Australian and Canadian Alternatives*, in *Probate & Property*, 2020, 1-18.

confermato anche dalla lettura della decretazione d'urgenza durante il periodo pandemico²⁶.

Un approccio diverso, teso a valorizzare solo entro ristretti limiti l'impiego della tecnologia in materia successoria con l'intento di salvaguardare il più possibile l'espressione di volontà del disponente, è quello che caratterizza le scelte dei legislatori australiani e canadesi²⁷.

In entrambi i casi, infatti, non è stata promulgata alcuna legge che ritiene validi i testamenti elettronici ma si riconosce il principio - c.d. *harmless-error rule* - per il quale è il Tribunale che può dare effetto al testamento elettronico, ciò solo nella misura in cui il giudice ritenga che il testamento sia autentico, ovvero espressivo delle reali intenzioni del testatore senza alcuna interferenza esterna. Ciò come meccanismo correttivo per l'annullamento di testamenti elettronici formati in modo improprio.

Tuttavia, la c.d. *harmless-error rule*, con il diverso nome di *dispensing power rule*²⁸, esiste anche in diversi Stati Americani e in versioni differenti, ma tutte hanno avuto origine dall' *Uniforme Probate Code* (section 2-503) che considera valido il testamento redatto senza rispettare le formalità richieste soltanto laddove esista una prova certa che il documento in questione contenga la reale volontà del disponente²⁹.

Spostando lo sguardo dal nord al sud degli Stati Uniti, si sottolinea come con la riforma del Codice Civile peruviano del 2012 in materia di successioni testamentarie, si è aperto un nuovo orizzonte per le persone ipovedenti, consentendo loro di poter perfezionare testamenti, sia segreti che olografi, utilizzando il codice Braille³⁰. In relazione alla medesima fattispecie, nella recentissima sentenza della Corte Costituzionale della Colombia emessa lo scorso mese di marzo, si è affermato che dall'art. 1076 del Codice Civil va espunto l'avverbio "solo" con riferimento al testamento innanzi al notaio come unica forma possibile per le persone ipovedenti. Al contrario, conformemente anche a quanto stabilisce la legge colombiana n. 1996 del 2019, gli adulti con qualsiasi tipo di disabilità devono avere accesso per esprimere la propria volontà a qualsiasi strumento di comunicazione a loro disposizione, incluso il sistema Braille e la lingua dei segni colombiana.

²⁶ In ben diciassette Stati sono stati richiesti adempimenti ulteriori per consentire che l'attività notarile da remoto offrisse le stesse garanzie di quella svolta in presenza. Un elenco completo è stato elaborato dall'*American College of Trust and Estate Counsel* (ACTEC), un'associazione senza scopo di lucro di avvocati e professori esperti nella preparazione di testamenti e trust, nella pianificazione successoria e nell'amministrazione di trust ed eredità di deceduti, minori e incapaci. L'elenco è disponibile al seguente link <https://www.actec.org/resources/emergency-remote-notarization-and-witnessing-orders/>. Il caso indiano è trattato da N. ANAND E D. ARORA, *Where there is a will, there is no way: covid-19 and a case for the recognition of e-wills in India and other Common Law jurisdictions*, in *ILSA Journal of International & Comparative Law*, 2020, 77-94.

²⁷ A.J. HIRISCH E J.C. KELETY, *The Uniform Act versus Australian and Canadian Alternatives*, cit., pp. 1-18.

²⁸ M. ZATUCKI, *Wills Formalities versus Testator's Intention. Functional model of effective testation for informal wills*, Baden, 2021, 85-95.

²⁹ Con particolare riguardo al profilo probatorio in giudizio e ai rischi che tale regola potrebbe determinare D. NORTON, *Partial Harmless Error for Wills: Evidence from California*, in *Iowa L. Rev.* 2027, 2018, 2058-2065, disponibile qui <https://ilr.law.uiowa.edu/assets/Uploads/ILR-103-5-Horton.pdf>.

³⁰ Sul punto L.P. PEREZ GALLARDO, *Testamentos ológrafo y cerrado en braille en el derecho peruano*, in *Revista de Derecho Privado*, 2017, 3-29.

Quanto detto fino a questo momento si riferisce ad ipotesi in cui il testamento, sebbene in formato digitale, riproduca in ogni caso in forma scritta la volontà del disponente.

Tuttavia, il vero punto di svolta sarebbe riconoscere validità ad un testamento redatto in forma orale e con l'ausilio della tecnologia.

Allo stato nessun ordinamento ha adottato una legge in merito sebbene l'Australia, nella medesima – sebbene riduttiva – prospettiva della *harmless-error rule* ammette che i Tribunali possano riconoscere validi in quanto espressivi della reale volontà del disponente non solo i testamenti elettronici scritti ma anche quelli redatti per il tramite di una mera registrazione audio e/o video (anche se realizzata in proprio dal disponente con un semplice iPhone)³¹.

Tale approccio, pertanto, per quanto complesso, ha il pregio rispetto all'*Uniform Act* americano prima analizzato, di evitare che le aziende commercializzino testamenti elettronici per consumatori *vulnerabili* poco consapevoli delle conseguenze connesse alle proprie dichiarazioni. Dall'altro lato, però, non riconosce una regola di generale validità del testamento in forma digitale.

Ciò che sembra emergere dall'analisi comparatistica è che, sebbene la fattispecie del testamento videoregistrato potrebbe garantire alle persone con disabilità la più ampia libertà dal formalismo testamentario, tale ipotesi necessita di una adeguata regolamentazione di fonte legislativa.

In ogni caso, il valore positivo che la tecnologia può apportare al diritto successorio sembra innegabile, così come lo sono le esigenze di riforma in tale ambito, confermate anche dal confronto con altri ordinamenti giuridici.

5. Il superamento del formalismo testamentario in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Un dato normativo molto forte che potrebbe supportare la validità giuridica di un "*testamento digitale*" è rappresentato dalla *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità* la cui *ratio* non si ritrova nel riconoscere "nuovi diritti" alle persone con disabilità, ma nel rendere queste ultime in grado di godere degli stessi diritti riconosciuti agli altri consociati in condizione di pari opportunità.

I principi ispiratori della Convenzione sono, infatti, quelli di autonomia, uguaglianza e non discriminazione delle persone con disabilità, che si riflettono in primo luogo nella libertà di poter compiere le proprie scelte in maniera autonoma (art. 3 lett. A).

Ciò comporta che nelle attività ufficiali debba essere garantito alle persone con disabilità il ricorso ad ogni mezzo di comunicazione che consenta di esprimere le scelte assunte, ricorrendo a tale scopo non solo alla lingua dei segni, al Braille o altre forme note di comunicazione ma anche "*alle comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni mezzo, modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta*" (art. 21, lett. b).

³¹ A.J. HIRISCH E J.C. KELETY, cit., precisano che la regola adottata nell'ordinamento australiano ha determinato dal 2020 ad oggi la pubblicazione, come validi, otto testamenti elettronici e undici testamenti audio e video.

Appare evidente, tuttavia, come tale principio, che pure è stato recepito da una pluralità di Stati tra cui l'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18³², resti ancora inattuato in sistemi che richiedono forme testamentarie non accessibili alle persone con disabilità.

Ciò rende gli ordinamenti in parola inadempienti rispetto a precisi obblighi giuridici che impongono espressamente di adottare tutte le misure legislative per attuare i diritti riconosciuti dalla Convenzione e per *“abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti delle persone con disabilità”* (art. 4, lett. b).

Pertanto, l'attuale formalismo testamentario pare porsi come vera e propria *“discriminazione fondata sulla disabilità”* che va a ledere la dignità delle persone con disabilità, disattendendo il principio fondamentale della Convenzione (art.1).

Infine, appare necessario sottolineare che tra gli obblighi imposti dalla Convenzione vi sia quello di *“promuovere la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie [...] dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili”* (art. 4 lett. g).

Non si comprende allora quale sia il vero ostacolo all'accoglimento di una modifica legislativa che consenta di dare ingresso a nuove forme testamentarie che trovino nella dimensione tecnologica la principale modalità di perfezionamento (*testamento digitale*).

Osservando la questione da un diverso angolo prospettivo, appare evidente che un effettivo rinnovamento del diritto successorio grazie all'ausilio della tecnologia richieda un difficile bilanciamento di interessi tra diverse e complesse esigenze di tutela: da un lato, la necessità di garantire la piena autonomia alle persone con disabilità anche in materia successoria; dall'altro, evitare fenomeni come il *digital divide* (mancata formazione sull'utilizzo dei *devices*, mancanza delle possibilità economiche per accedervi) nonché rischi tecnici pregiudizievoli (scarso livello di sicurezza nella conservazione della scheda testamentaria, possibile accesso indesiderato al testamento da parte di terzi prima dell'apertura della successione con conseguente possibile manomissione del relativo contenuto; futura inutilizzabilità del testamento a causa dell'obsolescenza del *devices* utilizzato).

Tali rischi, tuttavia, non sembrano dissimili da quelli che tradizionalmente caratterizzano il testamento in forma olografa: anche in questo caso la scheda testamentaria non custodita correttamente dal disponente potrebbe andare irrimediabilmente perduta; così come è noto che proprio i testamenti olografi sono la principale causa del contenzioso in materia successoria, in quanto redatti dal testatore senza l'ausilio ed il supporto giuridico del notaio, con conseguente formazione di voluti testamentari non sempre conformi ai principi su cui si basa il diritto successorio (si pensi alla disciplina a tutela dei legittimari e ad eventuali disposizioni lesive dei loro diritti redatte da chi non ha una conoscenza giuridica adeguata sul punto).

Eppure, questi stessi rischi, del tutto assimilabili a quelli sinteticamente elencati per il testamento digitale, non hanno mai messo in dubbio la legittima permanenza del testamento olografo all'interno degli ordinamenti giuridici.

³² Sulla “sostanziale indifferenza dell'ordinamento giuridico italiano” sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità V. BARBA, *Persone con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle Persone con Disabilità e diritto civile italiano*, in *Rassegna di diritto civile*, 2, 2021, 419 – 449.

6. Conclusioni.

6.1. Prospettiva organizzativa

Quanto abbiamo analizzato sopra in merito alle norme sulla successione a causa di morte rispetto alle nuove sfide delle tecnologie avanzate ha importanti conseguenze dal punto di vista degli studi organizzativi. Le norme sulla successione a causa di morte, infatti, possono essere viste come parte di un progetto più ampio di inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale, come quello proposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite (2007). Le organizzazioni svolgono un ruolo decisivo nell'inclusione delle persone con disabilità, come sottolineato da un recente filone di letteratura.³³ Le tecnologie, invece, si trovano in una posizione di confine: sono considerate strumenti indispensabili per l'accessibilità e l'*empowerment* delle persone con disabilità³⁴; tuttavia, la letteratura ha sottolineato come la tecnologia da sola non sia sufficiente a produrre un'adeguata inclusione e a garantire una vita indipendente alle persone con disabilità³⁵, in quanto parte di una complessa rete di interdipendenze che comprende istituzioni pubbliche, produttori e aziende tecnologiche, servizi di dati e manutenzione, nonché quadro normativo³⁶.

Nel presente contributo abbiamo cercato di mostrare cosa succede quando i nodi di questa rete non comunicano tra loro, con il rischio di capovolgere le idee di potenziamento e di *empowerment* solitamente associate alla tecnologia avanzata e all'IA.

A tal fine, in questa sezione si intende richiamare il concetto di "tecnologie dell'umiltà" di Sheila Jasanoff³⁷, sostenendo la necessità di una conversazione più significativa tra il pubblico, le organizzazioni che sviluppano e gestiscono la tecnologia e le norme giuridiche.

Ciò in quanto, in primo luogo, la tecnologia non è un semplice strumento, ma è essa stessa una forza sociale che incorpora significati sociali – provenienti da idee, narrazioni, immaginari – e contribuisce a produrli³⁸. In secondo luogo, la

³³ E. JAMMAERS, *Theorizing Discursive Resistance to Organizational Ethics of Care Through a Multi stakeholder Perspective on Disability Inclusion Practices*, in *Journal of Business Ethics*, online first, 2022, doi: 10.1007/s10551-022-05079-0; E. JAMMAERS E P. ZANONI, *The Identity Regulation of Disabled Employees: Unveiling the "varieties of ableism" in employers' socio-ideological control*, in *Organization Studies* 2021, 42, 429-453; D. KNIGHTS E Y LATHAM, *Disabled People and Digitalization: Disruptive documents in distributing digital device*, in *Organization Studies*, 2021, 41, 855-872; K. VAN LAER, E. JAMMAERS, W. HOEVEN, *Disabling organizational spaces: Exploring the processes through which spatial environments disable employees with impairments*, in *Organization*, 2020, 1-18; J. WILLIAMS, S. MAVIN, *Disability as Constructed Difference: A Literature Review and Research Agenda for Management and Organization Studies*, in *International Journal of Management Reviews*, 2012, 14, 159-179.

³⁴ E. ELLCESSOR, *Restricted Access: Media, Disability and the Politics of Participation*, New York and London, 2016.

³⁵ T. SIEBERS, *Disability Theory*, Michigan, 2008; M. ALPER, *Giving Voice: Mobile Communication, Disability, and Inequality*. Cambridge, MA, 2017.

³⁶ D. NAPOLITANO, V. LASALA, S. RIPETTA, *Limits of inclusion: multimodal action-nets and the challenge of communication technologies for disability*, in *Impresa Progetto* (in corso di pubblicazione).

³⁷ S. JASANOFF, *Technologies of Humility: Citizen Participation in Governing Science*, Minerva, 2003, 41, 223-244.

³⁸ W. BIJKER, J. LAW, *Shaping Technology, Building Society*, Cambridge (MA), 1997; S. JASANOFF, S.H. KIM, *Dreamscapes of Modernity. Sociotechnical Imaginaries and the Fabrication of Power*, Chicago and London, 2015.

tecnologia è immaginata, progettata, gestita e trasformata nel contesto sociale delle organizzazioni, mentre è essa stessa ad avere un potere organizzativo³⁹. In terzo luogo, perché la tecnologia viene utilizzata in modi non lineari e che possono essere non previsti sia dai progettisti⁴⁰ sia dai legislatori.

Tutto ciò è di grande importanza per le organizzazioni e la società, e diventa particolarmente urgente quando si ha a che fare con la disabilità, poiché in questo caso la tecnologia può diventare una questione di vita o di morte - oltre al libero arbitrio e al testamento, si pensi ai casi in cui la tecnologia media l'accesso al primo soccorso⁴¹.

La tecnologia basata sull'IA è troppo spesso circondata da una sorta di aura mistica e associata acriticamente alle idee di miglioramento e di potenziamento⁴². Tuttavia, gli approcci tecnofili sono spesso informati da una sorta di determinismo tecnologico che è tipico delle ideologie transumaniste, secondo cui la tecnologia può, da sola, risolvere i problemi sociali, guarire le persone, dare accesso e opportunità. Si intende usare l'espressione "tecnologie di potenziamento" per fare riferimento non a tecnologie specifiche, ma a questo modo di intendere la tecnologia e il suo ruolo nella società. È stato notato come tale approccio sia ingenuo, in quanto trascura i più ampi fattori storici e sociali di emarginazione che colpiscono le minoranze, in particolare le persone con disabilità⁴³. Inoltre, tale approccio soffre di una "ideologia dell'abilità"⁴⁴, in quanto ritrae la tecnologia come qualcosa che permette agli individui di "superare" la loro disabilità - considerata come una limitazione individuale - e allo stesso tempo assume l'abilità come una condizione indiscussa e neutrale, poi corrotta dalla disabilità.

Oltre alle critiche a questa visione provenienti dal mondo degli studi sulla disabilità, si intende focalizzare l'attenzione sul mix di problemi organizzativi e giuridici legati alle tecnologie assistive. Il caso sopra analizzato del diritto successorio, infatti, mette in evidenza che un limite principale delle "tecnologie di potenziamento" non risiede nelle funzioni, ma nel contesto organizzativo in cui gli strumenti tecnologici sono inseriti. In particolare, evidenzia una mancanza di partecipazione alla progettazione e all'implementazione delle tecnologie sia da parte del legislatore che delle stesse persone con disabilità.

L'idea della Jasanoff di "tecnologie dell'umiltà" può essere vista come un quadro di riferimento per contrastare la condizione prodotta dalle tecnologie di potenziamento e, auspicabilmente, superarne i limiti. A suo avviso, le tecnologie dell'umiltà "*richiedono non solo i meccanismi formali della partecipazione, ma anche un ambiente intellettuale in cui i cittadini siano incoraggiati a mettere in gioco le loro conoscenze e competenze per la risoluzione dei problemi comuni*"⁴⁵. L'autrice sottolinea come nelle moderne società industriali gli studi volti a stabilire la sicurezza o l'efficacia delle nuove tecnologie siano spesso delegati ai produttori. I processi di controllo della qualità per i test sui prodotti all'interno

³⁹ T. BEYES, R. HOLT, C. PIAS, *By means of which: Media, technology, organization*, in T. BEYES, R. HOLT, C. PIAS (eds.), *The Oxford Handbook of Media, Technology and Organization Studies*, Oxford, 2019, 498-513.

⁴⁰ A. HAMRAIE, K. FRITSCH, *Crip Technoscience Manifesto*, in *Catalyst: Feminism, Theory, Technoscience*, 2019, 5, 1-34.

⁴¹ E. ELLCESSOR, *In Case of Emergency: How Technologies Mediate Crisis and Normalize Inequality*, New York and London, 2022.

⁴² D. NAPOLITANO, *La voce artificiale. Un'indagine media-archeologica sul computer parlante*, Napoli, 2022.

⁴³ M. ALPER, *Giving voice: Mobile Communication, Disability, and Inequality*, Cambridge, MA, 2017.

⁴⁴ T. SIEBERS, *op. cit.*, 8.

⁴⁵ S. JASANOFF, *op. cit.*, 227.

dell'industria includono l'imposizione e l'applicazione di buone pratiche di laboratorio, sotto la supervisione delle agenzie di regolamentazione e dei loro consulenti scientifici. Questo produce un'autoreferenzialità nel processo di creazione della conoscenza, da cui sono esclusi tutti gli altri attori sociali. Ma il crescente impegno a coinvolgere il pubblico nelle decisioni di carattere tecnico potrebbe non essere sufficiente, poiché le persone potrebbero non possedere conoscenze specialistiche e risorse materiali sufficienti per entrare nelle procedure formali e la partecipazione potrebbe avvenire troppo tardi per identificare alternative alle opzioni dominanti o predefinite. Per democratizzare la tecnologia, quindi, *"ciò che deve cambiare è la cultura della governance, sia all'interno delle nazioni che a livello internazionale; e per questo dobbiamo affrontare non solo la meccanica, ma anche la sostanza della politica partecipativa"*⁴⁶. La questione, in altre parole, non è più se il pubblico debba avere voce in capitolo nelle decisioni tecniche, ma come promuovere un'interazione più significativa tra i responsabili politici, gli esperti scientifici, i produttori aziendali e il pubblico.

Il modo in cui Jasanoff suggerisce di raggiungere questo risultato si basa su una struttura composta da inquadramento, vulnerabilità, distribuzione e apprendimento. Una partecipazione attenta a questi quattro punti promette di non portare né a un indurimento delle posizioni, né a una decostruzione senza fine, ma piuttosto a una più ricca deliberazione sulla sostanza del processo decisionale. In particolare, la vulnerabilità sembra un punto cruciale quando si discute di tecnologie assistive. La partecipazione dei cittadini alle tecnologie democratiche, infatti, deve includere anche le persone con disabilità e tenere conto della loro vulnerabilità senza nascerla, anzi riconoscendo l'esposizione al rischio di subire pregiudizi, stigma e mancato riconoscimento.

Il tipo di partecipazione alla progettazione delle tecnologie assistive, quindi, può fungere da modello per il processo decisionale nel più ampio contesto tecnologico delle organizzazioni contemporanee. Si tratta di una partecipazione che coinvolge punti di vista plurali in cui il soggetto umano è visto come un agente attivo, immaginativo e vulnerabile, prodotto di una storia personale e collettiva che può essere fatta di potere o di ingiustizia e come tale è fonte di conoscenza, intuizione e memoria. Se questo tipo di partecipazione viene esteso anche alla formulazione delle leggi, può diventare la base per un progetto di inclusione effettiva, in grado di superare le visioni ingenuamente ottimistiche che troppo spesso si accompagnano alla retorica inclusiva⁴⁷.

6.2. Prospettiva giuridica

Tutto quanto precede intende mettere in evidenza che le persone con disabilità, nel particolare ambito del diritto successorio, corrono il rischio di trovarsi in una condizione di vulnerabilità, intesa come possibile esposizione al rischio di subire un pregiudizio.

⁴⁶ S. JASANOFF, *op. cit.*, 238

⁴⁷ L. DOBUSCH, H. LOTTE, S.L. MUHRE, *The im-/possibility of hybrid inclusion: Disrupting the 'happy inclusion' story with the case of the Greenlandic Police Force*, in *Organization*, 2021, 28, 311-333.

Ciò su cui si vuole richiamare l'attenzione, infatti, è che la vulnerabilità può essere determinata da molteplici fattori esterni o "di contesto", che ne individuano una dimensione "relazionale"⁴⁸.

Ciò implica che per le persone con disabilità la vulnerabilità non dipende da una condizione patologica ma da limitazioni determinate da una società non inclusiva, che pregiudica la piena espressione della personalità dell'individuo.

Recuperare il carattere relazionale della vulnerabilità, e quindi della persona, consente di non relegare la disabilità ad una dimensione individualistica e di comprendere che la stessa non rappresenta un assoluto della persona ma riguarda il rapporto tra la persona e il suo ambiente di riferimento.

Ciò induce a riflettere sull'opportunità che si costruisca una tutela effettiva basata sulla cooperazione tra persone con disabilità, giuristi ed aziende tecnologiche, affinché siano prodotti dispositivi che rispondano alle reali ed effettive esigenze delle persone.

A tal fine si potrebbe pensare ad un diritto successorio che consenta al notaio di porsi come figura garante del corretto utilizzo degli strumenti e servizi tecnologici prodotti da aziende in stretta collaborazione con le persone con disabilità al fine di consentire loro di regolamentare validamente la propria successione.

Si potrebbero immaginare al riguardo due distinti scenari idonei ad ispirare il legislatore con un intervento riformatore sul punto.

- a. Prima proposta: creazione di una *piattaforma digitale* interamente gestita dal notariato cui poter facilmente dare accesso alle persone con disabilità, sia da un punto di vista economico, prevedendo costi contenuti e sostenibili da tutti, ma anche da un punto di vista tecnico, attraverso la creazione di appositi *tool* che consentano ogni forma di comunicazione possibile.

In tal modo si potrebbero avere

a.1. testamenti digitali redatti dalla persona con disabilità con il supporto del notaio

- *in forma scritta* (con ogni mezzo possibile, incluso il codice Braille), superando con la tecnologia anche la necessaria sottoscrizione autografa dell'atto;

- *in forma orale* dando modo alla persona con disabilità di poter realizzare un video in cui viene ripreso mentre esprime le sue ultime volontà.

In entrambi i casi, il testamento verrebbe redatto in piena *autonomia* dalla persona con disabilità ma alla presenza fisica o da remoto del notaio e di due testimoni (la cui storica *ratio* si ritrova nel garantire la spontaneità della manifestazione del testatore e la fedele riduzione in iscritto della stessa da parte del notaio)⁴⁹.

Pertanto, il notaio dovrebbe limitarsi ad assistere all'espressione della volontà da parte del disponente, dopo averlo adeguatamente informato e reso consapevole delle conseguenze connesse al suo testamento.

⁴⁸ I.A. CAGGIANO, *Minori d'età e GDPR*, in E. DE BELVIS (a cura di) *Family law and Technology*, Napoli, 2022, 189-214; L. GATT, *The vulnerability of the human being in a technological environment: the need for protective regulation*, in L. GATT (a cura di) *Social networks and multimedia habitats*, Napoli, 2020, 1-53; A. FUSARO, *L'atto patrimoniale della persona vulnerabile*, Napoli, 2019.

⁴⁹ G. SANTARCANGELO, *La forma degli atti notarili*, Milano, 2006, 343.

a.2. testamenti scritti redatti dal notaio, su espressa richiesta del testatore e non come scelta obbligata per mancanza di alternative ammissibili.

In questo caso, il problema della sottoscrizione della scheda testamentaria da parte del testatore che ha perso l'uso degli arti superiori potrebbe essere diversamente risolto a seconda della forma da lui scelta:

- *testamento digitale*_potrebbero prevedersi a tale scopo dei sistemi informatici che consentano al disponente di poter apporre la sua firma digitale, ad esempio tramite lettura dei dati biometrici come il movimento oculare⁵⁰ (fig. n. 3);

- *testamento cartaceo*_avendo cura di eliminare dall'atto tutte quelle dichiarazioni che possano ledere la dignità del testatore perché discriminatorie.

a. Seconda proposta: riconoscere, in ogni caso, alle persone con disabilità il diritto di poter utilizzare, in alternativa rispetto alla piattaforma sopra descritta, "ogni altro mezzo, modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta", così rendendo effettivo il principio di uguaglianza e piena autonomia delle persone con disabilità espresso nella Convenzione delle Nazioni Unite.

Aprire il diritto successorio alle innovazioni che la tecnologia mette a disposizione appare sicuramente un processo complesso e che investe profili molteplici e più ampi di quelli oggetto del presente contributo.

Ma volendo provare a fare il punto delle questioni di cui si è trattato fino a questo momento, il dato fondamentale che sembra emergere a supporto di quanto messo in evidenza è il seguente: tutelare i diritti delle persone con disabilità anche in ambito successorio non implica soltanto consentire un processo di ampliamento delle tutele immaginabili - aumentando il livello di fiducia delle persone verso lo strumento tecnologico e la figura professionale del notaio - ma implica anche modificare la percezione sociale della disabilità.

Si realizzerebbe in tal modo l'obiettivo fondamentale di garantire la piena autonomia delle persone con disabilità, finalmente libere di potersi esprimere con qualsiasi mezzo e di integrarsi in tal modo, compiendo valide attività negoziali, in un tessuto sociale in cui si possa riscontrare l'effettività del principio di uguaglianza giuridicamente tutelato. Ciò a dimostrazione della stretta connessione tra profili giuridici ed organizzativi delle questioni poste dall'utilizzo delle tecnologie da parte delle persone con disabilità.



Fig. n. 3 *Eye-tracking* per la lettura del movimento oculare

⁵⁰ Il tutto conformemente alla normativa in tema di trattamento dei dati personali (Reg UE 679/2016 GDPR), di cui il testatore deve essere informato e prestare il relativo consenso firmando un apposito modulo. Con l'entrata in vigore del GDPR, infatti, anche i notai sono titolari del trattamento dei dati personali contenuti nei propri atti e sono tenuti a far sottoscrivere ai propri clienti l'informativa *privacy* che, nel caso di specie, verrebbe ad ampliarsi nel contenuto per ricomprendere anche i dati sopra menzionati. In dottrina sull'importanza dell'utilizzo di strumenti tecnologici anche per l'analisi giuridica del dato normativo, con *focus* specifico sul trattamento dei dati personali L. GATT, R. MONTANARI, I.A. CAGGIANO, *Privacy and consent. A legal and UX&HMI approach for data protection*, Napoli, 2021, 5-182.